

Nel D.L. "Cura Italia", l'art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica) comma 2, prevede che nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Detta disposizione è altresì applicabile anche ai ricercatori a tempo determinato ai fini della valutazione, dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria. (17.03.20)